

Codice A1305A

D.D. 4 dicembre 2017, n. 359

**Associazione Diocesana San Giovanni per la Comunicazione Sociale con sede in Torino (TO).
Provvedimenti in ordine all'estinzione.**

Premesso che:

- il Presidente dell' "Associazione Diocesana San Giovanni per la Comunicazione Sociale" brevemente anche "Associazione San Giovanni", con sede in Torino in Via Val della Torre n. 3, ha presentato istanza di estinzione dell'Associazione medesima costituitasi con atto rep. n. 655 del 03/06/1996, registrato a Torino il 04/06/1996 al n. 15185, a rogito del notaio in Torino Angelo Chianale, con il fine di promuovere il potenziamento e lo sviluppo dell'informazione e della cultura aperta ai valori cristiani attraverso gli strumenti di comunicazione sociale della diocesi;
- l'Associazione anzidetta fu riconosciuta in forza della D.G.R. n. 97-10438 del 09/07/1996 provvedendo ad iscriversi ex previgenti disposizioni normative al n° 1364 del Registro delle Persone Giuridiche all'epoca tenuto dal Tribunale di Torino competente per materie e territorio e venne trascritta in data 08/06/2004 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n° 476;

visto il verbale dell'Assemblea rep. n. 192012/56440 del 06/09/2017, registrato a Torino il 14/09/2017 al n. 15803/1T, a rogito del Dott. Benvenuto Gamba, notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con il quale l' "Associazione San Giovanni", a causa della mancanza delle liquidità necessarie per il perseguimento del proprio scopo, ha deliberato:

- di sciogliersi anticipatamente dando atto che non esistono né crediti né debiti né altresì beni dell'Associazione non individuando, in ragione di ciò, alcun destinatario del patrimonio residuo;
- di approvare la situazione patrimoniale al 5 settembre 2017, allegata all'atto di scioglimento, dalla quale si evince che non risulta alcun attivo ed alcun passivo;

valutato che sussistono i presupposti per dichiarare l'estinzione dell'Associazione di cui sopra ai sensi dell'articolo 27 e seguenti del codice civile e nel rispetto dello Statuto dell'Associazione.

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Visti gli articoli 27, 30 e 31 del Codice Civile;

Visto l'articolo 11 delle disposizioni attuative del Codice Civile;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'articolo 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale provvisorio delle persone giuridiche;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;

Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;

Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 dell'estinzione dell'Associazione Diocesana San Giovanni per la Comunicazione Sociale", con sede in Torino in Via Val della Torre n. 3, e di trasmettere, ai sensi e per gli adempimenti di cui all'art. 11 e ss. delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, il provvedimento di estinzione dell'Associazione Diocesana San Giovanni per la Comunicazione Sociale" al Presidente del Tribunale di Torino.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Dott. Marco PILETTA)

VISTO: IL DIRETTORE REGIONALE
DOTT.SSA LAURA BERTINO